

# REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

## TRABOCCO

### Art. 1

#### Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio collettivo, nazionale e dell'Unione Europea, TRABOCCO

Tale marchio garantisce agli acquirenti, che i prodotti, da esso contraddistinti, consistano in vini spumanti DOC Abruzzo vinificati esclusivamente con il Metodo Italiano (metodo charmat), ottenuti da uve "Trebiano abruzzese, Pecorino, Passerina, Montonico, Coccocciola e Montepulciano", nelle tipologie bianco e rosè e con la specificazione di vitigno.

Il marchio collettivo **Trabocco** (d'ora in avanti anche più semplicemente il "Marchio") può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (d'ora in avanti anche più semplicemente il "Consorzio"), per i vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata:

- "Abruzzo" Metodo italiano (charmat), approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.M. 9.08.2010 G.U. 196 – 23.08.2010 e successivi che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine identificata Abruzzo (in allegato e parte integrante del Regolamento d'uso del marchio collettivo Trabocco).

Lo scopo del Consorzio è di: a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alle denominazioni e/o indicazioni tutelate, tra cui **Trabocco** e b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni Interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette;
- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i interessata/e, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo per i dati occorrenti;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze

riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per le denominazioni di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del DLgs 61/10 e successive modifiche;

- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal DLgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, con gli Organismi di controllo preposti e con la Regione Abruzzo, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/dell'Unione Europea per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti una denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare – anche a livello urbanistico – sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;

- istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.

Più in dettaglio, il Consorzio ha il compito di:

- svolgere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;

- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, e curare la realizzazione di prodotti 3 editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d'autore;

- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;

– fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle denominazioni di competenza. Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:

– partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura; – stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;

– previa convenzione, relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DLgs 61/10;

– svolgere attività di presentazione, promozione, mescita, degustazione e commercializzazione delle denominazioni di cui all'art. 1 nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Abruzzo, anche al di fuori di questa;

– assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;

– favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1 e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Abruzzo, in abbinamento agli stessi vini;

– il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio logo, o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell'autorizzazione di cui all'art.17 comma 4 del DLgs 61/10 e successive modifiche.

Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal DLgs 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate. Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:

– impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;

– collaborare con l'Istituto Centrale per la Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in raccordo con la Regione Abruzzo per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 per ciascuna denominazione tutelata, tra cui Trabocco, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti

i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9 del DM 16.12.2010 – Costituzione e riconoscimento Consorzi).

Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

## **Art. 2**

### **Marchio**

Il Marchio è costituito dalla parola **Trabocco**, e andrà ad identificare la produzione spumantistica DOC Abruzzo.

## **Art. 3**

### **Titolare**

Titolare del Marchio è il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, nel rispetto della Legge 238 /2016, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e a favore delle aziende della filiera vitivinicola operanti nel territorio di riferimento, rappresentata dal suo Presidente pro tempore.

## **Art. 4**

### **Soggetti che possono richiedere l'autorizzazione d'uso**

L'uso del Marchio è concesso, su richiesta, dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, alle condizioni previste dal presente regolamento, ai soli imprenditori associati al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, che producono, pongono in vendita o distribuiscono i Vini che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere nel mercato.

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni d'Origine e/o delle Indicazioni Geografiche tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010 – che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori,

vinificatori ed imbottigiatori delle denominazioni a tutela delle quali opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote. L'ammissione al Consorzio è garantito a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;
- 4) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- 5) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e denominazione/i e/o indicazione/i rappresentate;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti; qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio. All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione, nei modi previsti dal Consorzio stesso. La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione d'uso coloro i quali intendono apporre il Marchio sui Vini o loro confezioni per offrirli ed immetterli in commercio o detenerli a tale fine, nonché usare il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Per ottenere la concessione dell'autorizzazione d'uso del Marchio Trabocco le imprese richiedenti dovranno, quali pre-requisiti:

- essere iscritte nel registro delle imprese di Chieti, Pescara, L'Aquila e Teramo salvo espressa deroga del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, e risultare attive;
- non risultare fallite, ammesse a concordato preventivo o sottoposte a liquidazione coatta

amministrativa;

- essere associate al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

A loro carico, inoltre, non dovranno risultare in atto diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione.

## **Art. 5**

### **Prodotti identificati**

Il Marchio **Trabocco** identifica e protegge i seguenti vini: vini spumanti Doc Abruzzo bianco e rosè anche con le specificazioni di vitigno "Pecorino, Passerina, Montonico e Coccociola" ottenuti dalle uve Trebbiano abruzzese, Pecorino, Passerina, Montonico, Coccociola e Montepulciano (solo per la tipologia rosè) vinificate con il metodo italiano in Abruzzo, prodotti, imbottigliati e commercializzati nel rispetto del Disciplinare DOC Abruzzo di cui all'Art.1 e delle ulteriori norme di cui a questo Regolamento nella sua interezza.

## **Art. 6**

### **Comitato di valutazione e di esame delle confezioni**

Alla gestione del Marchio **TRABOCCO** e al controllo sul suo corretto uso provvede il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, che concede in uso il Marchio su parere vincolante dello stesso ai sensi del presente Regolamento.

Può essere costituito un Comitato di valutazione nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo che dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Esso è costituito da 4 membri, indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, elegge al suo interno un Presidente.

Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei Disciplinari dei Vini tutelati, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno 3 componenti di cui almeno un funzionario del Consorzio. Esso si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno due volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, indicante data, luogo ed ora della riunione e l'ordine del giorno. Il Comitato può riunirsi anche per convocazione scritta congiunta di almeno 2 dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in carenza o irregolarità di convocazione, in caso di presenza plenaria dei suoi membri.

Il Comitato esprime il suo parere a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Comitato viene redatto, a cura del Presidente o di un membro da

egli designato, sintetico verbale in apposito libro dei verbali del Comitato, depositato e conservato presso gli uffici del Consorzio.

Il Comitato esprime pareri in merito a:

1. utilizzo del Marchio;
2. concedere / revocare l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio;
3. controllare il rispetto da parte degli utilizzatori dei requisiti stabiliti da questo Regolamento attraverso il Comitato stesso;
4. analizzare gli eventuali reclami pervenuti dai soggetti utilizzatori del Marchio o eventualmente dagli acquirenti dei vini prodotti a marchio **Trabocco**.

Non sono previsti compensi ai commissari per la partecipazione alle sedute.

Il Comitato avrà, inoltre, fra gli altri, il compito di valutare la compatibilità dell'insieme delle confezioni o di una delle sue parti (bottiglia completa di etichetta, contro etichetta, collaretta, capsulone) con l'esigenza di trasmettere sin dall'aspetto visivo la percezione dell'alta qualità del prodotto abbinato al Marchio **Trabocco**.

Le nuove confezioni devono essere presentate alla valutazione in numero di due. Su entrambe verrà apposto il timbro di approvazione o di non approvazione. Una sarà consegnata all'azienda ed una sarà inserita nel "Registro delle bottiglie e delle etichette" di cui al successivo art.10.

La comunicazione della confezione eventualmente non approvata sarà accompagnata dalle relative motivazioni, con la richiesta di modifiche parziali o totali.

La confezione non approvata non potrà essere utilizzata dall'azienda.

## **Art. 7**

### **Ammissione all'uso del Marchio**

I soggetti che intendono usare il Marchio o rinnovarne l'uso devono presentare domanda scritta per il rilascio dell'autorizzazione d'uso alla Presidenza del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, che le trasmetterà al Comitato di valutazione, avente sede presso il Consorzio stesso.

La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento.

La domanda deve contenere le informazioni e la documentazione che consentano di verificare che il richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento.

Il Comitato di valutazione e/o funzionario consortile incaricato verifica l'esistenza dei requisiti dichiarati ed esprime un parere in base agli esiti del controllo, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti e dei vincoli imposti dal presente Regolamento.

Resta inteso che il Marchio **Trabocco** potrà essere rilasciato solo ai vini degustati con giudizio di idoneità ai sensi del Disciplinare di cui all'Art.1.

Il parere può comportare:

- a) l'accoglimento;
- b) la reiezione;
- c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

A seguito del parere del Comitato e/o funzionario consortile incaricato, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo delibera:

- a) l'accoglimento

oppure

- b) la reiezione della domanda.

L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinato.

## **Art. 8**

### **L'autorizzazione d'uso del Marchio**

L'autorizzazione d'uso Marchio (d'ora in avanti anche semplicemente "autorizzazione") è gratuita e non esclusiva. Essa si riferisce ai Paesi nei quali il Marchio oggetto di autorizzazione d'uso è valido ed è oggetto di proprietà da parte del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo può stabilire un contributo spese annuo, suscettibile di aggiornamento, per la gestione del Marchio, sentito il Comitato di Valutazione.

L'autorizzazione è rilasciata al richiedente (d'ora in avanti anche semplicemente il "Beneficiario") dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, a seguito della delibera di ammissione all'uso del Marchio di cui al precedente art. 7, ed ha durata quinquennale rinnovabile. In ogni caso l'autorizzazione decade automaticamente ove venga a decadere, per qualsivoglia ragione, il Marchio.

Nell'autorizzazione d'uso sono indicati i prodotti ed i Paesi cui essa si riferisce; l'autorizzazione conferisce al Beneficiario il diritto all'uso del Marchio per i prodotti indicati nel provvedimento di rilascio. Tale provvedimento vincola altresì i distributori e/o i rivenditori dei prodotti del Beneficiario all'utilizzo del Marchio, in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione d'uso stessa.

Il Beneficiario viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

La rinuncia all'autorizzazione o il venire meno, per qualsivoglia motivo, dei requisiti che in base al presente Regolamento consentono la concessione dell'autorizzazione, devono essere comunicati senza ritardo dal Beneficiario al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

## **Art. 9**

### **Condizioni obbligatorie di abbigliaggio dei prodotti**

Per l'utilizzo del Marchio, oltre a tutto quello che precede, è obbligatorio il rispetto, nella designazione e nell'etichettatura, delle seguenti disposizioni:

- il Marchio deve essere inserito su uno degli elementi dell'abbigliaggio (etichetta principale, etichetta secondaria o contro etichetta, collaretta, capsulone). È consentita l'apposizione del marchio sul corpo della bottiglia attraverso il metodo autoadesivo o della serigrafia. I marchi possono essere di diverse dimensioni, ma comunque ben visibili e di facile lettura in etichetta.
- Le bottiglie di ogni capacità formato e dimensione devono riportare, nel complesso dell'etichettatura (etichetta principale, secondaria e controetichetta, collaretta, capsulone ed ogni eventuale elemento accessorio) oltre alle diciture obbligatorie per legge ed al Marchio, la ragione sociale dell'Azienda produttrice o il marchio principale che di essa contiene menzione.
- Nella designazione ed etichettatura, sugli accessori e sugli imballaggi le lettere componenti la ragione sociale dell'Azienda produttrice, o del marchio di proprietà, potranno anche essere inferiori per dimensioni a quelle utilizzate per la scritta **Trabocco**.

La chiusura delle bottiglie deve essere effettuata con tappi spumante di qualità, con le diciture obbligatorie di legge.

- La gabbietta per trattenere il tappo utilizzata deve essere in filo zincato a cintura libera.
- Il dischetto di fermo (cappellotto) da apporre sul tappo utilizzato deve essere quello consortile marchiato Trabocco personalizzato con marchio aziendale, in ogni caso non può essere anonimo.
- I cartoni utilizzati per l'imballo delle bottiglie devono essere di composizione tale da garantire il corretto trasporto e una adeguata protezione del prodotto. Sui cartoni si consiglia di riportare la scritta e la ragione sociale dell'azienda produttrice o del marchio di proprietà della stessa azienda.

## **Art. 10**

### **Registro bottiglie ed etichette**

Considerato che l'insieme di bottiglia, etichetta, collaretta e capsulone, rappresenta la principale presentazione del prodotto e per evitare che confezioni non in linea con la filosofia di marketing del Consorzio incidano negativamente sull'immagine del prodotto si dispone quanto segue:

- Presso il Consorzio è istituito il "Registro delle bottiglie e delle etichette", costituito dalle

confezioni (bottiglia completa di etichetta, contro etichetta, collaretta, capsulone) utilizzate dalle aziende autorizzate e beneficiarie del Marchio.

- Prima della commercializzazione con nuove confezioni (bottiglia completa di etichetta, contro etichetta, collaretta, capsulone), le aziende autorizzate e beneficiarie devono sottoporre tali confezioni al Comitato e/o Direttore di cui al precedente art.6.
- Le aziende sono tenute a comunicare al Consorzio il cessato utilizzo di una confezione.

## **Art. 11**

### **Uso del Marchio e obblighi dei Beneficiari**

Ciascun Beneficiario è tenuto al costante rispetto delle condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione d'uso del Marchio, ivi compreso il rispetto del Disciplinare di riferimento e delle norme integrative di cui al presente Regolamento.

Ciascun Beneficiario deve astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio.

Ciascun Beneficiario è tenuto, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto od omissione che possano danneggiare, ledere o sminuire in qualsiasi modo la reputazione del Marchio stesso e/o del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

L'uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e a cui aspira e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi del Titolare e degli altri Beneficiari. Su richiesta del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, ciascun Beneficiario si impegna ad inviare copia delle campagne pubblicitarie effettuate contenenti il Marchio.

È vietato a ciascun Beneficiario cedere l'autorizzazione d'uso o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso scritto comunicato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

Il Beneficiario che venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del Marchio, è tenuto a darne immediata informazione scritta al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, che deciderà in totale discrezione gli eventuali provvedimenti da adottare.

Resta inteso che ciascun Beneficiario è tenuto a tenere indenne e manlevato il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei suoi confronti in relazione a beni da esso prodotti e/o commercializzati e contraddistinti dal Marchio.

L'uso del Marchio da parte del Beneficiario vale quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in tema di conservazione del marchio e si intende, a questo fine, a favore del titolare del Marchio. Ciascun Beneficiario è quindi tenuto a fornire periodicamente al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo

o a soggetto da esso incaricato, a richiesta del medesimo, l'elenco dei Paesi nei quali ha commercializzato il prodotto contraddistinto dal Marchio ed ogni documentazione utile a prova di detta commercializzazione.

Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo potrà in ogni momento, senza vincoli di procedura, impartire al singolo Beneficiario particolari prescrizioni cui il Beneficiario stesso sarà tenuto ad adempiere ai fini del futuro impiego del Marchio.

Inoltre, ogni Beneficiario assume l'obbligo di:

- a) assoggettarsi alle verifiche del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, consentendo il libero accesso agli incaricati, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- b) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo;
- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del marchio;
- d) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- e) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- f) utilizzare il marchio anche su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni, ma solo se pertinenti o riferibili ai prodotti vitivinicoli;
- g) non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia;
- h) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

## **Art. 12**

### **Abuso del marchio**

Costituisce abuso del Marchio ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti non conformi alle norme di legge vigenti, ai Disciplinari, ai regolamenti di produzione ed agli standard qualitativi ed igienici di legge, nonché ogni violazione del presente Regolamento d'uso.

## **Art. 13**

### **Controlli e sanzioni**

In caso di inadempimento al presente Regolamento da parte di un Beneficiario, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, su proposta del Comitato di valutazione e/o funzionario consortile, commina al Beneficiario le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla

gravità o reiezione della violazione:

- a) diffida scritta;
- b) ammenda, sino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna violazione;
- c) sospensione della validità dell'autorizzazione d'uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno;
- d) revoca definitiva dell'autorizzazione d'uso del Marchio.

In particolare:

A) L'ammonizione è applicata a fronte di non conformità lievi.

Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto.

B) L'ammenda è applicata a fronte di ogni non conformità grave quando non sia ritenuto opportuno disporre e deliberare la sospensione.

C) La sospensione è applicata per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

In ogni caso la sospensione viene applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
- l'impresa abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli incaricati del controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte della giurisdizione competente, ovvero in caso di mancato rispetto da parte dell'impresa della normativa vigente riguardante i prodotti vitivinicoli;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo può disporre l'annullamento della sospensione su segnalazione del Comitato di valutazione e/o funzionario consortile che abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco degli utilizzatori.

D) La revoca dell'uso del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del Marchio riscontrato all'esito della verifica eseguita dal Comitato di valutazione e/o funzionario consortile al termine del periodo di sospensione;
- fallimento o cessazione dell'attività d'impresa;
- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Il Beneficiario deve essere informato dell'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha

diritto di richiedere di essere ascoltato avanti al Comitato di Valutazione e/o funzionario consortile a suo scarico prima della applicazione della sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e devono essere indicate la violazione e la sanzione applicata.

La sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni o altre azioni di tutela da parte del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo titolare del Marchio o degli altri Beneficiari che ne avessero titolo a causa della violazione.

#### **Art. 14**

##### **Rinuncia**

L'impresa che ha ottenuto l'uso del Marchio può rinunciare.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo con lettera raccomandata a.r/pec..

A seguito di rinuncia, cessa immediatamente ogni diritto all'utilizzo del Marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco degli utilizzatori.

#### **Art. 15**

##### **Azioni a tutela del marchio**

Le azioni a tutela del Marchio spettano esclusivamente al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

Al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo spetta anche la tutela del Marchio nei confronti dei singoli utilizzatori che abbiano commesso abusi o commercializzato prodotti diversi da quelli che il Marchio testimonia e garantisce.

Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo provvede a promuovere e diffondere la conoscenza del Marchio di cui è titolare e dei vini da questo contrassegnati nell'interesse ed a vantaggio di tutti i soggetti utilizzatori.

#### **Art. 16**

##### **Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento è modificabile con delibere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo e approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Beneficiario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun Beneficiario ha facoltà di recedere dall'autorizzazione d'uso.

## **Art. 17**

### **Deposito del Regolamento**

Il presente Regolamento verrà depositato, a cura del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, presso l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e presso le altre amministrazioni territorialmente competenti per la registrazione del marchio.

## **Art. 18**

### **Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Regolamento, vengono deferite ad un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio di Chieti- Pescara, che applica il Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale di Chieti- Pescara, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. Il tribunale arbitrale sarà composto da un Arbitro Unico nominato in conformità a tale regolamento. L'arbitrato avrà natura rituale e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto. Sede dell'arbitrato Chieti-Pescara.

## **Art. 19**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

### **Documenti Allegati:**

1- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo"